

# Relazione della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI,  
SETTORE PRIMARIO

*(Seduta del 13 giugno 2016)*

---

Relatore di maggioranza: FABIO URBINATI  
Relatore di minoranza: PIERGIORGIO FABBRI

---

## sulla proposta di legge n. 50

a iniziativa del Consigliere Urbinati

*presentata in data 5 maggio 2016*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6  
“LEGGE FORESTALE REGIONALE”

---

**RELAZIONE ORALE**

---

**Testo proposto****Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2005)*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), come modificato dall'articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente:

"e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici;"

2. La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente:

"h) castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto, puro o semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche continuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale;"

3. Il comma 1 ter dell'articolo 2 della l.r. 6/2005, introdotto dall'articolo 1 della l.r. 20/2012, è abrogato.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2005)*

*Identico*

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

*Identico*

**Art. 2 bis**

***(Dichiarazione d'urgenza)***

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.